



ANIEM NEWS

Settimanale Informativo

N. 14

31 Luglio 2017

Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere

SOMMARIO

CODICE CONTRATTI

SOGLIA DI ANOMALIA: I RIBASSI D'ASTA DOPO IL CORRETTIVO

PROCEDURA D'INFRAZIONE SUL DECRETO CORRETTIVO

ANAC

MASSIMO RIBASSO ANCHE PER LE NEGOZiate

NUOVA GARA PER AFFIDARE L'ESECUTIVO ALL'AUTORE DEL PROGETTO DEFINITIVO

LAVORI DELLE CONCESSIONARIE: 80% IN GARA DAL 18 APRILE 2018

NUOVO REGOLAMENTO SULLA VIGILANZA COLLABORATIVA

GOVERNO

VIA STATALE: RIFORMA E TERMINI PERENTORI

FIRMATO IL DECRETO INVESTIMENTI: 500 MILIONI DI FONDI

EDILIZIA SCOLASTICA: 9 MILIARDI DI EURO

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (FOIA): NORME DI ATTUAZIONE

PERIFERIE: FINANZIAMENTI GARANTITI DA CDP

COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI DA COSTRUZIONE

NUOVO BANDO PER GLI IMPIANTI TECNOLOGICI (22 MILIONI) DEL PROVVEDITORATO OOPP PER IL LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA

LAVORO

MANUTENZIONE STRADALE CON LAVORATORI INTERMITTENTI

TERREMOTO

RICOSTRUZIONE SCUOLE: PROGRAMMA 87 SCUOLE CON 231 MILIONI

DATI

RIPARTONO LE PICCOLE OPERE

GIURISPRUDENZA

FOCUS CONSORZI STABILI: CUMULO OPERANTE FINO ALLE LINEE GUIDA MIT

APPALTI DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA: NORME POCO CHIARE

FOCUS: LE CENTRALI DI COMMITTENZA NEL D.LGS. 50/2016.

NEGOZiate E LIBERTÀ NELLA SCELTA DEGLI INVITI PER LA PA

ILLEGITTIMO ESCLUDERE L'OFFERTA ANTICONCORRENZIALE

CODICE CONTRATTI

SOGLIA DI ANOMALIA: I RIBASSI D'ASTA DOPO IL CORRETTIVO

Nuovo calcolo anomalia

Con l'approvazione del decreto correttivo al Codice Appalti, è stata introdotta una modifica alla procedura per la determinazione della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2.

Metodo pre correttivo

Il metodo in vigore fino allo scorso 20 maggio, oltre ad avere introdotto meccanismi di calcolo della soglia di anomalia, aveva anche prodotto l'effetto di calmierare i ribassi nelle procedure di gara.

Ribassi più contenuti

Ciò in considerazione del fatto che i metodi di calcolo ed i coefficienti a tal fine previsti dal Codice, permettevano potenzialmente di individuare il primo offerente non anomalo tra quelli posizionati nella parte bassa della graduatoria (corrispondente ai ribassi più contenuti).

Ribassi più alti post correttivo

Il nuovo meccanismo di calcolo introdotto nel correttivo comporta una concentrazione dei valori delle possibili soglie di anomalia verso i ribassi più alti.

Problemi qualità opere

La tendenza che sembra avviare questo nuovo sistema di calcolo della soglia di anomalia va verso un lento ma continuo aumento dei ribassi medi che si verificheranno nelle varie procedure di gara aggiudicate con il sistema del prezzo più basso, soprattutto nel caso di esclusione automatica delle offerte anomale. Di conseguenza, la tendenza a medio/lungo termine potrebbe portare ad avvicinarsi sempre più a un sistema di aggiudicazione prossimo al massimo ribasso solo parzialmente mitigato dal calcolo della soglia di anomalia. Ciò avviene in apparente controtendenza con le intenzioni del legislatore volte a scongiurare aggiudicazioni a prezzi troppi bassi.

PROCEDURA D'INFRAZIONE SUL DECRETO CORRETTIVO

Messa in mora

La Commissione europea ha inviato una lettera di messa in mora all'Italia, precedente l'avvio di una procedura d'infrazione relativa alla norma del Codice dei contratti che porta a 45 giorni l'emissione dei certificati di pagamento, quando le norme UE prevedono i pagamenti a 30 giorni o eccezionalmente a 60 (comma 1 del nuovo articolo 113-bis): *“Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i **quarantacinque giorni** decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori”*.

Due mesi per i chiarimenti

L'Italia ha ora due mesi per fornire chiarimenti, altrimenti la procedura proseguirà.

Contrarietà alla direttiva 2011

La disposizione appare contraria alla direttiva del 2011 sui ritardi dei pagamenti che richiede alle autorità pubbliche di pagare entro 30 giorni o, in casi eccezionali, entro 60 giorni.

45 giorni stand by per le fatture di pagamento

Sembra che il termine di 45 giorni inserito dal correttivo al Codice appalti esteso in tutti i casi sembra incompatibile con il diritto comunitario: dalla lettura dell'articolo si finisce per istituzionalizzare una sorta di periodo di stand by di 45 giorni prima che le fatture dei lavori pubblici possano essere inviate al pagamento.

ANAC

MASSIMO RIBASSO ANCHE PER LE NEGOZiate

Minor prezzo per le negoziate

Il 25 luglio è stato pubblicato il parere reso dal Presidente ANAC, Raffaele Cantone, sulla possibilità di continuare a utilizzare il massimo ribasso per affidare gli appalti di lavori sotto al milione con le procedure negoziate.

Decreto correttivo

Si ricorda che il decreto correttivo, intervenendo sull'articolo 36 del codice, introduceva il riferimento all'articolo 95, comma 4, dello stesso, implicando quindi la possibilità di utilizzo del criterio del minor prezzo solo in caso di aggiudicazione tramite procedure ordinarie.

Richiesta MIT

A seguito della richiesta interpretativa del MIT, per evitare che tale combinato disposto rallentasse l'aggiudicazione dei piccoli lavori, Cantone è intervenuto con il parere allegato alle presenti ANIEM News.

NUOVA GARA PER AFFIDARE L'ESECUTIVO ALL'AUTORE DEL PROGETTO DEFINITIVO

Estensione contratto società ingegneria

L'ANAC ha risposto alla richiesta di parere inoltrata da una delle Strutture di missione di Palazzo Chigi che ipotizzava di estendere il contratto già firmato con una società di ingegneria (autrice del progetto preliminare e definitivo) per affidare il progetto esecutivo agli stessi, con una variante al contratto.

Circostanze imprevedibili (nuove norme)

Secondo la struttura di Missione la modifica del contratto sarebbe legittimata in base alle «*circostanze imprevedute e imprevedibili*» citate dalle norme del nuovo codice che disciplinano le varianti (articolo 106, comma 1, lettera c), n.1), «*derivanti dalla sopravvenienza del nuovo codice dei contratti*» e tenuto conto «*che la modifica può intervenire in quanto l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale come prevede l'art. 106, comma 7, d.lgs. 50/2016*»: l'amministrazione aveva bandito la gara per affidare l'incarico di progettazione preliminare e definitiva nel 2015 con l'idea di assegnare i lavori in appalto integrato.

Varianti entro il 50% del valore iniziale

L'entrata in vigore del nuovo codice impone invece l'obbligo di appaltare i lavori solo su progetto esecutivo. In più, sottolinea la Struttura di missione, il nuovo codice prevede anche che «*la*

progettazione definitiva ed esecutiva siano preferibilmente assegnate allo stesso progettista al fine di garantire omogeneità e coerenza al procedimento (art. 23, comma 12)».

Corte di Giustizia UE

Modifiche sostanziali

L'ANAC sottolinea invece che l'introduzione di nuove regole (codice dei contratti) non permette di invocare il presupposto dell'imprevedibilità. Inoltre, si aggiunge nel parere *«in tema di modifiche contrattuali ammesse in corso di esecuzione di un contratto di appalto, la giurisprudenza della Corte di giustizia si è espressa osservando come le stesse debbano comportare un nuovo affidamento laddove abbiano le caratteristiche di "modifiche sostanziali"».*

Progettazione esecutiva assimilabile a modifica sostanziale

Per l'ANAC, la richiesta della Struttura di missione integra proprio un caso di modifica sostanziale al contratto *«in quanto la progettazione esecutiva, pur essendo connessa alla progettazione preliminare e definitiva, risulta comunque consistere in prestazioni dotate di una loro individualità tale da giustificare un nuovo affidamento a valle di una procedura di gara ad evidenza pubblica».*

Dunque, si deve bandire una nuova gara per assegnare il progetto esecutivo.

Fermo restando che il correttivo appalti ha concesso un periodo transitorio di un anno per mandare in gara fino al 20 maggio 2018 i progetti definitivi approvati dagli enti prima del 19 aprile 2016.

LAVORI DELLE CONCESSIONARIE: 80% IN GARA DAL 18 APRILE 2018

Parere al MIT

80% da affidare in appalto

20% in house

18 aprile 2018

Il Presidente ANAC, Raffaele Cantone, ha emesso un parere di risposta alla richiesta del MIT sull'interpretazione delle nuove norme che hanno innalzato dal 60% all'80% la quota di appalti da affidare con gara da parte delle società concessionarie, concedendo alle stesse 24 mesi per mettersi in regola, a partire dalla data di entrata in vigore del nuovo codice (18 aprile 2016).

Quindi nessuno slittamento dei termini per l'obbligo di mandare in gara l'80% degli appalti, riservando al massimo una quota del 20% agli affidamenti in house, cioè realizzati tramite società controllate, a cominciare dai lavori sulle autostrade.

Nell'interpretazione del MIT, più favorevole alle concessionarie, entro il 18 aprile 2018 le società avrebbero dovuto semplicemente presentare un piano di adeguamento alle nuove norme. Mentre l'impegno a rispettare il nuovo limite dell'80% in gara avrebbe

Interpretazione proposta dal MIT

dovuto riguardare soltanto gli appalti relativi ai piani concordati con i concessionari dopo il 18 aprile 2018. Dunque, con la possibilità di mettersi in regola con le nuove disposizioni nei cinque anni successivi.

Linee guida ANAC controlli

Per Cantone, invece, le nuove regole vanno applicate subito, con la conseguenza che a partire dal 18 aprile 2018 scatteranno anche i controlli, che il nuovo codice affida all'Anticorruzione invece che alle Infrastrutture, e che saranno condotti sulla base di linee guida che l'ANAC ha già cominciato a studiare.

NUOVO REGOLAMENTO SULLA VIGILANZA COLLABORATIVA

L'ANAC ha pubblicato il 14 luglio il Regolamento approvato il 28 giugno 2017 recante “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici”.

Recepimento prassi applicative dei protocolli con le SA

Il Regolamento recepisce le prassi applicative sviluppatesi nell’attuazione dei molteplici Protocolli di Vigilanza Collaborativa con le stazioni appaltanti, sulla base del modello adottato in occasione del grande evento Expo-Milano.

Il nuovo Regolamento alla luce dei principi generali stabiliti dalla Legge n. 241/1990:

Ammissibilità istanze

- specifica la griglia di presupposti per la valutazione di ammissibilità delle istanze di vigilanza collaborativa, in attuazione della previsione dell’art. 213, comma 3, lett. h), D.lgs. n. 50/2016, in base alla quale l’attività di vigilanza collaborativa deve essere svolta ‘per affidamenti di particolare interesse’;

Procedimento azione di vigilanza collaborativa

- descrive il procedimento attraverso il quale si svolge l’azione di vigilanza collaborativa, con l’indicazione dei soggetti coinvolti, delle modalità di attivazione e di espletamento della vigilanza sulle singole gare previa stipula con le stazioni appaltanti interessate di Protocolli di Vigilanza Collaborativa;

Osservazioni

- indica la tipologia di atti dell’Autorità che vengono emanati a conclusione dell’attività di vigilanza (osservazioni);

Contraddittorio

- garantisce un adeguato bilanciamento tra l'esigenza di massima celerità dell'azione di vigilanza collaborativa che implica un procedimento semplificato e le garanzie del contraddittorio;
- definisce gli opportuni raccordi con l'esercizio di altre forme di vigilanza da parte dell'Autorità.

*Aspetti critici per
procedura o selezione o
mercato*

Il nuovo assetto regolamentare appare più funzionale a garantire che le attività di vigilanza preventiva vengano svolte in modo efficace ed efficiente, concentrandosi su opere pubbliche, forniture o servizi che presentano aspetti critici sotto il profilo della scelta e gestione della procedura selettiva nonché del mercato o delle circostanze di riferimento.

GOVERNO

VIA STATALE: RIFORMA E TERMINI PERENTORI

<i>Tempistiche</i>	Il D.lgs. 16 giugno 2017, n. 104, in vigore dal 21 luglio, ha riformato la disciplina della valutazione di impatto ambientale, prevedendo tempi più rapidi e perentori, e la possibilità di accorpate tutti i pareri ambientali in un provvedimento unico (obbligatorio per la Via regionale), allargando la lista delle opere soggette a Via statale, e soprattutto superando il doppio binario legge obiettivo-opere ordinarie, a favore di una nuova procedura anticipata sul progetto di fattibilità come momento chiave del parere Via.
<i>Accorpamento pareri</i>	L'entrata a regime delle novità sarà piena una volta adottati i sei decreti attuativi del Ministro dell'Ambiente, passati i 120 giorni per il recepimento regionale (21/11/2017), nominata la nuova commissione Via (90 giorni).
<i>Procedura su progetto di fattibilità</i>	Per quanto riguarda le tipologie di opere obbligatoriamente soggette a Via statale, vengono assorbiti al livello statale gli impianti termici (per elettricità, vapore, acqua calda) oltre 150 MW, gli impianti eolici, oltre 30 MW, gli elettrodotti aerei con tensione nominale superiore a 100 kv e tracciato oltre 10 km, i rilievi geofisici con airgun, la ricerca ed estrazione di minerali. Sulle infrastrutture c'è solo una ridefinizione delle strade extraurbane principali coinvolte nella Via obbligatoria.
<i>Commissione Via</i>	Per la prima volta si elencano una serie di interventi obbligatoriamente soggetti alla verifica di assoggettabilità statale, al termine della quale la Commissione Via deciderà se sottoporre o meno l'opera alla Via statale: impianti termici sopra 50 MW, oleodotti e gasdotti sopra 20 km, tutti i porti e gli interporti, le strade extraurbane secondarie di interesse statale.
<i>Via statale</i>	Gli elaborati progettuali che vengono sottoposti alla Via devono avere un livello di dettaglio equivalente a quello del progetto di fattibilità di cui al Codice appalti.
<i>Verifica di assoggettabilità</i>	Nel caso delle grandi infrastrutture ci sarà il debat public, una volta in vigore il decreto Delrio, mentre per i progetti per i quali non si è svolto il dibattito pubblico è prevista la possibilità di inchiesta pubblica, nuovo istituto che dovrebbe consistere in una consultazione aperta, non solo consistente nelle tradizionali osservazioni su un progetto già definito e chiuso.
<i>Livello fattibilità dei progetti</i>	Una volta scelta un'opzione, nel debat public o nell'inchiesta pubblica, ed elaborato il progetto di fattibilità, si volge la
<i>Debat public</i>	

valutazione Via vera e propria, seguita poi dalla verifica di ottemperanza sul progetto definitivo.

Unico procedimento

Viene poi introdotta una procedura di Via statale alternativa su richiesta del proponente, e cioè la concentrazione in un unico procedimento e dunque un unico provvedimento finale, di tutti i pareri, le autorizzazioni e i titoli abilitativi in materia ambientale necessari per quel progetto.

Termini

Le nuove procedure prevedono termini diversi rispetto al passato: il limite massimo ordinario è di 195 giorni, che però può arrivare fino a 450 giorni considerando le fasi non obbligatorie (eventuali), dalla presentazione dell'istanza fino all'adozione del provvedimento.

Se il proponente decide di passare dal nuovo procedimento unico statale, dovrà affrontare tempi decisamente più lunghi: da 325 (termini massimi ordinari) fino a un massimo di 505 giorni (con le fasi eventuali). In questo caso, però, avrà il vantaggio di ottenere in una soluzione unica per tutte le autorizzazioni di carattere ambientale.

Tutti i termini del procedimento di Via si considerano perentori e non più ordinatori. Vuol dire che la legge non fornisce più una semplice indicazione sul momento di chiusura dei diversi passaggi, ma considera eventuali ritardi rilevanti ai fini delle norme sulla responsabilità dei dirigenti della pubblica amministrazione.

Valutazione preliminare del progetto

Introdotta infine la facoltà per il proponente, per le modifiche o le estensioni dei progetti, di richiedere all'autorità competente una valutazione preliminare del progetto al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare.

Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare si otterrà una risposta, che consentirà di muoversi più velocemente nelle fasi successive. Le soluzioni possibili sono tre: il progetto potrà essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a Via, a una valutazione di impatto ambientale vera e propria oppure, in qualche caso, potrebbe essere esentato dal passaggio attraverso la Via.

FIRMATO IL DECRETO INVESTIMENTI: 500 MILIONI DI FONDI

Il provvedimento, dopo il passaggio dei pareri parlamentari, ha completato il suo iter: la tabella che riepiloga la composizione degli investimenti è a questo punto definitiva.

- maggiore concentrazione di risorse sulle metropolitane e le tranvie: da 939 milioni a poco meno di 1,5 miliardi. Il mezzo miliardo extra sarà impiegato sia per il materiale rotabile che per la realizzazione di infrastrutture, con un'attenzione particolare per la manutenzione delle metro di Roma;
- fondo extra per le piste ciclabili (+15 milioni);
- piano di eliminazione delle barriere architettoniche (+30 milioni).

EDILIZIA SCOLASTICA: 9 MILIARDI DI EURO

La programmazione degli interventi 2018-2020 ha previsto lo stanziamento di risorse per antisismica e costruzione di nuove scuole.

Le 10 Azioni di programma del MIUR:

1. Con decreto interministeriale sarà definita la programmazione degli interventi per il 2018-2020 per un totale di 1,7 miliardi.
2. Sarà firmato un decreto da 26,4 milioni per l'adeguamento sismico delle scuole.
3. Partiranno le analisi di vulnerabilità sismica delle scuole nelle aree a maggior rischio (aree 1 e 2): stanziati 100 milioni per questo capitolo.
4. Saranno ripartiti 20 milioni per la costruzione di 8 nuove scuole.
5. Per le aree del sisma ci sarà anche un decreto da 10 milioni per la realizzazione di strutture modulari e per il ripristino della funzionalità delle scuole.
6. La prossima Conferenza Stato-Regioni approverà il piano di riparto dei 150 milioni Inail per la costruzione dei Poli innovativi per l'infanzia previsti da uno dei decreti attuativi della Buona Scuola.
7. Il Ministro Fedeli firmerà un decreto da 321 milioni per assegnare a Province e Città Metropolitane le risorse per antisismica, messa in sicurezza e antincendio.
8. Saranno stanziati 350 milioni del PON per interventi di adeguamento sismico, messa in sicurezza, antincendio, conseguimento dell'agibilità in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
9. Si procederà allo scorrimento delle graduatorie per le indagini sui solai con altri 6 milioni a disposizione per questo capitolo.
10. Per la prima volta sarà messo on-line l'elenco dei responsabili per la sicurezza delle scuole affinché siano appositamente formati in modo mirato.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (FOIA): NORME DI ATTUAZIONE

Sulla Gazzetta ufficiale n. 162 del 13 luglio 2017 è stata pubblicata la Circolare 30 maggio 2017, n. 2, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, recante “Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”.

Chiarimenti ANAC

La circolare predisposta in riferimento al d.lgs. 97/2016 di modifica del d.lgs. 33/2013 che ha introdotto l'istituto dell'accesso civico generalizzato, fa seguito ai chiarimenti che il Presidente dell'ANAC aveva pubblicato con il comunicato del 27 aprile 2017.

Uniforme attuazione

La circolare mira a favorire una coerente ed uniforme attuazione delle norme in tema di accesso civico generalizzato: in particolare, il documento contiene raccomandazioni operative inerenti le modalità di presentazione della richiesta di accesso civico generalizzato; gli uffici competenti e i tempi di decisione; i controinteressati e i rifiuti non consentiti; il dialogo tra amministrazione e richiedenti; il ruolo del Registro degli accessi.

Raccomandazioni

Tale circolare deve essere considerata come uno strumento dinamico da migliorare ed arricchire con il proseguimento dell'esperienza applicativa, anche sulla base delle attività di monitoraggio svolte da parte del Dipartimento.

Strumento dinamico

PERIFERIE: FINANZIAMENTI GARANTITI DA CDP

Gli investimenti

Cassa depositi e prestiti ha lanciato una linea di prestito per i 120 enti locali finanziati dal piano del Governo per il recupero delle aree degradate: investimenti per 2,1 miliardi che potrebbero arrivare fino a 3,8 miliardi, sommando ai progetti dei comuni anche le opere, rientranti nello stesso ambito, finanziate da altri soggetti pubblici o da privati.

Bandire le gare per realizzare i progetti

La linea di prestito serve a mettere i Comuni e le città metropolitane immediatamente nelle condizioni di poter bandire le gare per realizzare i progetti. Colmando così l'eventuale gap temporale determinato dall'attesa dei fondi statali che comunque arriveranno a coprire tutti e 120 i progetti ammessi al finanziamento. Attivando il prestito, insomma, i Comuni potranno essere certi di avere a disposizione tutti i fondi necessari per avviare la riqualificazione

Fondi statali per sanare debito con CDP

delle proprie periferie, usando poi i fondi statali per estinguere il debito contratto con la Cassa depositi e prestiti.

Convenzioni

Per ottenere i prestiti i Comuni e le città metropolitane dovranno esibire la convenzione firmata oltre a essere in possesso di un progetto arrivato almeno allo stadio definitivo. Per il resto le modalità scelte dalla Cassa per i finanziamenti garantiscono molta flessibilità con piani di rimborso previsti a cinque, dieci, quindici e venti anni.

Il piano è già operativo.

COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Adeguamento normativa nazionale

Il D.lgs. n. 106/2017, pubblicato sulla G.U. n. 159 del 10 luglio 2017, disciplina l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.

In vigore dal 9 agosto

Il decreto entrerà in vigore dal 9 agosto prossimo.

Disposizioni armonizzate

Il citato Regolamento UE n. 305/2011 fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione, stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali, e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione. Per prodotto da costruzione deve intendersi qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse.

Semplificazione e trasparenza

Nell'ottica di semplificazione, trasparenza, e armonizzazione delle misure esistenti in materia di immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, e in attuazione dei principi e criteri fissati dalla delega, il decreto prevede:

Contenuti del decreto

- l'istituzione presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici del Comitato nazionale di coordinamento dei prodotti da costruzione;
- la costituzione dell'Organismo italiano per la valutazione tecnica europea (ITAB) per assicurare la piena integrazione delle funzioni connesse al rilascio della valutazione tecnica europea;

- l'individuazione presso il Ministero dello sviluppo economico del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione;
- la procedura di autorizzazione e notifica degli organismi notificati;
- le condizioni per l'immissione sul mercato e per l'impiego dei prodotti sia nel caso in cui il prodotto rientri nell'ambito di una norma armonizzata, sia nel caso di prodotto non disciplinato da una norma armonizzata ma conforme ad una valutazione tecnica europea;
- i contenuti della dichiarazione di prestazione redatta a cura del fabbricante e delle istruzioni e informazioni sulla sicurezza.

*Sistema di sanzioni
penali e amministrative*

Il decreto ha poi introdotto un articolato sistema di sanzioni penali e amministrative, che nei casi in cui la violazione si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio arrivano sino all'arresto, per i fabbricanti, costruttori, direttori dei lavori o dell'esecuzione, collaudatori, progettisti, operatori economici, organismi notificati o laboratori che violino le norme in materia nell'ambito delle proprie specifiche competenze.

NUOVO BANDO PER GLI IMPIANTI TECNOLOGICI (22 MILIONI) DEL PROVVEDITORATO OOPP PER IL LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA

Dal general contractor all'appalto integrato. Il Provveditorato interregionale alle Opere pubbliche per il Lazio Abruzzo e Sardegna ha riformulato un bando già promosso nell'agosto del 2016. Si tratta della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori di ristrutturazione, trasformazione e ampliamento degli impianti tecnologici delle sedi della Sogei, a Roma, nonché l'affidamento del servizio di supporto tecnico specialistico agli impianti tecnologici interessati dall'intervento.

Il nuovo avviso, dal valore di 21.970.383 euro, è a procedura ristretta e sarà affidato ai sensi dell'articolo 59, comma 1 bis del Codice: affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice (elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori).

Il contratto avrà una durata di 24 mesi. Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate entro il 31 agosto.

LAVORO

MANUTENZIONE STRADALE CON LAVORATORI INTERMITTENTI

Il nuovo Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) ha risposto ad un interpello relativo alla corretta interpretazione da dare al d.lgs. 81/15 in ordine al contratto intermittente, in particolare se fosse possibile assumere in tale modo figure professionali come manovali, muratori, asfaltisti, autisti e conducenti di macchine operatrici.

Contratto intermittente

L'Ispettorato ha ricordato in via preliminare che l'articolo 13 del d.lgs. 81/15 inquadra l'intermittente come quel contratto, anche a tempo determinato, mediante cui un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi determinati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. Dal tenore dell'articolo appare chiaro che viene demandato al contratto collettivo l'individuazione delle esigenze organizzative e produttive con riferimento alle quali possono svolgersi prestazioni di lavoro intermittente.

Contratto collettivo per esigenze per cui legittima intermittenza

In assenza di specifiche previsioni resta però aperta la possibilità indicata di fare riferimento alle attività indicate da decreto del Lavoro del 23 ottobre 2004, il quale non riporta alcuna distinzione fra manutenzione ordinaria e straordinaria, a condizione che le relative figure professionali siano effettivamente adibite allo svolgimento di detti lavori.

Manutenzione ordinaria e straordinaria

È lecito quindi utilizzare negli appalti per lavori di manutenzione stradale straordinaria lavoratori edili con contratto intermittente, purché si tratti di soggetti con meno di 24 anni d'età (e le prestazioni siano svolte entro il venticinquesimo anni) o con più di 55 anni.

24 / 55 anni

TERREMOTO

RICOSTRUZIONE SCUOLE: PROGRAMMA 87 SCUOLE CON 231 MILIONI

Gli interventi

Dopo il piano delle 22 nuove scuole, viene lanciato un nuovo piano di ricostruzione delle scuole finanziato con poco più di 231 milioni di euro, che include vari interventi: nuove costruzioni, edifici esistenti, riparazioni di edifici da allestire in tempo per l'avvio del prossimo anno scolastico, interventi con orizzonte all'anno scolastico successivo.

Più esattamente, la lista include le seguenti tipologie di interventi:

- edifici inagibili;
- edifici che possono essere riparati per essere utilizzati nell'anno scolastico 2017-2018;
- nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico oppure la cui riparazione o adeguamento sia anti economica;
- nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole danneggiate, da realizzarsi, a partire dall'anno scolastico 2017-2018.

Progetti

I progetti possono essere redatti dagli uffici speciali della ricostruzione delle varie regioni interessate oppure possono essere affidati a professionisti esterni.

120 giorni per gli Enti

Gli enti hanno 120 giorni a partire dalla pubblicazione dell'ordinanza per sottoporre i progetti esecutivi all'approvazione della struttura commissariale che, dopo una verifica della congruità economica del progetto esecutivo, approva il progetto e adotta il decreto che ne dispone il contributo pubblico. Dopo la concessione del contributo il progetto arriva a Invitalia che, in qualità di stazione unica appaltante, li manda in gara.

Invitalia

DATI

RIPARTONO LE PICCOLE OPERE

Segnali di ripresa per i piccoli appalti di lavori pubblici secondo l'Osservatorio Cresme-Sole 24 Ore: sono cresciute nel mese di giugno 2017 - con variazioni che oscillano tra il 18 e il 45% rispetto al giugno 2016 - tutte le categorie dimensionali del mercato fino a 15 milioni di importo per singola opera.

In particolare, la crescita è del 18% per gli appalti fino a 150.000, del 30% per le opere comprese fra 150.000 e 500.000 euro, del 41,1% per i bandi tra 500.000 euro e un milione, del 44,6% per i lavori fra 1 e 5 milioni, del 38,5% per i bandi fra 5 e 15 milioni.

Il dato complessivo degli importi di lavori messi in gara nell'intero mercato nel mese di giugno registra però una pesante riduzione del 33,6% rispetto al dato del giugno 2016. Questo dato nasce esclusivamente dal crollo (-69,5%) dei grandi lavori di importo superiore a 50 milioni di euro.

Se si guarda al numero dei bandi e non agli importi, il dato di giugno 2017 è comunque superiore a quello di giugno 2016: 1.195 bandi contro 1.176 proprio per la prevalenza delle piccole opere che pesano poco in termini relativi di importi ma pesano molto in termini di numero di bandi.

I dati del Cresme tracciano anche il bilancio del primo semestre che si chiude in sostanziale parità rispetto al primo semestre del 2016, con una riduzione del 2,1% degli importi messi a gara (8.863 milioni contro 9.054) e una crescita del 4,2% del numero die bandi messi a gara (8.404 contro 8.062).

GIURISPRUDENZA

FOCUS CONSORZI STABILI: CUMULO OPERANTE FINO ALLE LINEE GUIDA MIT

Il Tar Campania, con sentenza n. 3507, ha accolto un ricorso proposto contro il provvedimento di una SA che aveva escluso un consorzio dalla procedura per l'affidamento dei lavori per il mancato possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal disciplinare di gara (certificazioni ISO 14001/2004 - Sistema di Gestione Ambientale e OHSAS 18001- Sistema di Salute e Sicurezza) di cui, comunque, era titolare un'impresa dello stesso consorzio.

Cumulo requisiti ex art. 36 vecchio codice

Il cumulo dei requisiti per i consorzi stabili, già contemplato dall'articolo 36 vecchio codice, rimane ancora operante sino all'emanazione delle linee guida MIT (articoli 83 e 216 del d.lgs. n. 50/2016).

Prima versione art. 47 nuovo codice

La stazione appaltante aveva evidenziato che la disposizione contenuta nel testo originario dell' articolo 47, comma 2, del codice ("per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi stabili alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio") non sarebbe stata applicabile perché il consorzio era stato istituito da più di cinque anni, fermo restando che neanche la modifica a tale disposizione apportata dal correttivo d.lgs. n. 56/2017 ("i consorzi possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto") avrebbe consentito al consorzio di partecipare alla gara, in quanto il termine di presentazione delle offerte (12 aprile 2017) era scaduto prima dell' entrata in vigore del correttivo (20 maggio 2017).

Art. 47 post correttivo

La pronuncia Tar muove dalla disciplina dettata dall' articolo 36, comma 7, del vecchio codice ("il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate") e dall'articolo 94 del regolamento di attuazione ("i consorzi stabili eseguono i lavori con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante").

Vecchia disciplina applicabile fino

*all'emanazione linee guida
MIT*

Disciplina che, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del nuovo codice, continua ad essere applicata sino all'adozione delle linee guida MIT.

Anche se, tra le norme che consentono il cumulo incondizionatamente e a prescindere dalla data di costituzione del consorzio stabile e quella che, viceversa, ne limita l'applicazione ai consorzi neocostituiti, deve essere preferita l'interpretazione che salvaguardia la massima partecipazione delle imprese alle gare ad evidenza pubblica.

APPALTI DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA: NORME POCO CHIARE

*No obbligo
coordinamento centrale
regionale e Consip*

Una centrale di committenza regionale, nell'indire una gara per l'affidamento di un appalto, non ha alcun obbligo di coordinarsi con Consip al fine di verificare se quest'ultima stia svolgendo la sua attività di centrale acquisti anche in relazione al suddetto appalto. Di conseguenza la centrale di committenza regionale può procedere autonomamente, anche se Consip ha già avviato e abbia ancora in corso altra procedura di gara per l'affidamento del medesimo contratto.

Il principio è stato affermato da una recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 28 giugno 2017, n. 3162.

*No obbligo motivazione
specifico*

Secondo il giudice di appello la disciplina che regola l'operatività delle centrali regionali di acquisto non impone a queste ultime alcun obbligo di motivazione specifico che dia conto del perché le stesse abbiano ritenuto opportuno procedere allo svolgimento in via autonoma di una procedura di gara avente ad oggetto, tra l'altro, anche un appalto per l'affidamento del quale Consip abbia già avviato altra procedura.

Finanziaria 2007

Anche in riferimento alla previsione contenuta nella legge 296/2006 (finanziaria 2007), se da un lato effettivamente si afferma che Consip e le centrali di committenza regionali costituiscono un "sistema a rete" finalizzato nel suo complesso alla razionalizzazione della spesa pubblica, dall'altro non si può far discendere da tale affermazione alcun obbligo di coordinamento inteso in termini stringenti.

In sostanza, dalla circostanza che centrali di committenza regionali e Consip siano individuate, nell'ambito del generale processo di

*Centralizzazione acquisti
e sistema a rete*

centralizzazione degli acquisti, quali componenti costitutive di un unico "sistema a rete" non può farsi conseguire l'effetto - fortemente limitativo dell'autonomia operativa delle diverse centrali acquisti che operano nel sistema - secondo cui una centrale di committenza regionale non può avviare una gara avente ad oggetto un appalto per il quale Consip ha già indetto in precedenza analoga procedura. Ed anzi il quadro normativo complessivo appare orientato a salvaguardare proprio le competenze operative delle centrali di committenza regionali: in tal senso depono il DL 66/2014 che, nel prevedere che gli enti del servizio sanitario nazionale debbano ricorrere a Consip, fa salve proprio le disposizioni della legge 296/2006, secondo cui i suddetti enti devono «*approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalla centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni quadro stipulate dalla Consip*».

DI 66/2014

FOCUS: LE CENTRALI DI COMMITTENZA NEL D.LGS. 50/2016.

Il tema sollevato nella pronuncia in commento trova un riscontro anche nel D.lgs. 50/2016. Il nuovo Codice dei contratti pubblici prende in considerazione le centrali di committenza in particolare agli articoli 37, 38 e articolo 41.

Nuovo codice

Nello specifico l'articolo 37, comma 1, fa salvi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

Il successivo articolo 38 prevede poi l'istituzione presso l'Anac di un elenco delle stazioni appaltanti qualificate, di cui fanno parte anche le centrali di committenza, e in cui è iscritta di diritto Consip.

Infine, l'articolo 41, comma 1, prevede che con apposito DPCM siano individuate le misure di revisione ed efficientamento delle procedure di affidamento utilizzabili da CONSIP e dalle altre centrali di committenza e soggetti aggregatori.

Dpcm

Nell'ambito di tali misure il successivo comma 2 individua, tra le altre, quelle indirizzate al monitoraggio dell'effettivo avanzamento delle fasi delle procedure, anche in relazione a forme di coordinamento della programmazione tra soggetti aggregatori.

È proprio quest'ultima previsione quella che potrebbe assumere rilievo in relazione alla tematica oggetto della pronuncia in commento. Occorrerà infatti attendere l'emanazione del richiamato DPCM per verificare se e in che termini in esso saranno contenute

previsioni volte ad assicurare forme di coordinamento tra i vari soggetti operanti, a livello nazionale e regionale, ai fini della centralizzazione degli acquisti.

NEGOZiate E LIBERTÀ NELLA SCELTA DEGLI INVITI PER LA PA

No obbligo invito a tutti gli oe

La stazione appaltante non ha l'obbligo di invitare tutte le imprese che richiedono di partecipare a una procedura negoziata e neppure quello di specificare nel dettaglio le ragioni di un mancato invito alla selezione: così nella sentenza n. 628 /2017 del Tar Veneto.

La vicenda riguardava un appalto sotto soglia gestito attraverso il MePA, che aveva suscitato un numero esiguo di operatori, rispetto alla necessità di invitare almeno 5 imprese.

Di qui la scelta del Rup di ripetere la procedura per ben due volte aumentando la quantità degli inviti fino a ottenere il numero necessario.

Basta garantire un'adeguata competizione

Contro questa scelta ha proposto ricorso un'impresa che nonostante avesse manifestato l'interesse a partecipare alla procedura non era stata invitata.

I giudici hanno bocciato il ricorso sottolineando che l'unico vincolo della stazione appaltante è quello di garantire un'adeguata competizione nella fase di assegnazione del contratto.

ILLEGITTIMO ESCLUDERE L'OFFERTA ANTICONCORRENZIALE

Tassatività cause esclusione

Vige il principio della tassatività delle cause di esclusione: quindi, secondo il Tar Lombardia, Milano, 7 luglio 2017, n. 1550, è illegittimo escludere un'offerta che si presentava al solo scopo anticoncorrenziale in quanto assimilabile alla pratica commerciale, vietata dal diritto UE, dei cosiddetti prezzi predatori, vale a dire praticati per determinare l'uscita dal mercato dei concorrenti.

Prezzi predatori

Il Tar ha affermato valevole il principio di tassatività ex art. 83 comma 8 del nuovo codice.

Verifica congruità

L'attuale codice prevede in caso di prezzi anormalmente bassi, l'attivazione della verifica di congruità, superata la quale l'offerta viene ammessa, in quanto ritenuta non anomala e rispondente quindi all'esigenza della PA di acquistare al prezzo più competitivo e vantaggioso.

Controllo su politiche commerciali complesso

Quindi non vi è motivo per cui la SA dovrebbe escludere l'offerta basandosi sull'ipotesi che il prezzo sia praticato unicamente per impedire illecitamente l'ingresso sul mercato di nuovi oe.

Diversamente, le SA per provare ciò dovrebbero effettuare una valutazione complessa sulle politiche commerciali dei partecipanti alla gara, che di regola sono coperte da riservatezza.